

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 settembre 2021 si sono riuniti in modalità telematica

il Gruppo Generali, rappresentato dal dr. Giovanni Luca Perin, dal dr. Davide Pelucchi e dall'avv. Maria Cristina Muglia

e

i Coordinamenti della Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA del Gruppo Generali

Premesso che

- a) il 3 marzo 2006 Assicurazioni Generali S.p.A. e le OO.SS. FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA UIL hanno sottoscritto l'Accordo sulla Ex Partecipazione agli Utili;
- b) il suddetto Accordo trovava applicazione nei confronti del *“personale delle Aziende del Gruppo, in servizio alla data di stipula del presente Accordo, cui si applicava il richiamato Accordo 7.12.1996”* con termine di scadenza, espressamente convenuto, al 31 dicembre 2020;
- c) nel mese di dicembre 2020 Assicurazioni Generali S.p.A. ha dichiarato di non voler rinnovare/prorogare l'Accordo in scadenza, manifestando al contempo disponibilità a trattare per un nuovo accordo su basi diverse;
- d) nei primi mesi dell'anno 2021, i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento di Partecipazione agli utili in forza dell'Accordo del 3 marzo 2006 hanno trasmesso alle Società del Gruppo Generali varie diffide, rivendicando la perdurante sussistenza del loro diritto di partecipazione agli utili di bilancio;
- e) le Società del Gruppo Generali hanno contestato le pretese dei lavoratori, ribadendo, da un lato, la cessazione dell'Accordo alla data del 31 dicembre 2020 e, dall'altro, la disponibilità a ricercare con le Organizzazioni Sindacali una definizione negoziale della vertenza;

- f) nelle more della trattativa sindacale, a seguito di comunicazione in data 12 maggio 2021, le Società del Gruppo Generali, su richiesta delle OO.SS., hanno riconosciuto a tutto il personale al quale fino al 31 dicembre 2020 si applicava l'accordo sulla ex partecipazione agli utili del 3 marzo 2006, un importo denominato "EX P.U. – Comunic. 19.4.2021", calcolato in base ai criteri di cui al citato Accordo e commisurato alla presenza e al part-time dei 12 mesi del 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che

a tutti i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2020, risultavano essere destinatari dell'Accordo sulla Ex Partecipazione agli Utili stipulato in data 3 marzo 2006, venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, verrà riconosciuto, in aggiunta quanto previsto nel punto f) delle premesse:

1. nel mese di maggio 2022, un importo denominato "EX P.U – accordo 29.9.2021", pari al 100% di quanto sarebbe spettato in base ai criteri di cui all'Accordo del 3 marzo 2006, computabile ai fini del TFR, delle basi orarie e giornaliere e degli istituti retributivi indiretti o differiti. Tale importo sarà riconosciuto, pro quota, anche a coloro che dovessero cessare il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2021. In tale ultimo caso, il pagamento del rateo verrà effettuato unitamente alle competenze di fine rapporto;
2. a decorrere dal 1° gennaio 2023, a titolo di "assegno personale non assorbibile" un importo di valore annuo pari al 72% dell'importo di cui al punto n. 1 "EX P.U - accordo 29.9.2021" liquidato nel mese di maggio 2022. Tale Assegno verrà erogato, pro rata, in 14 mensilità e rapportato alla presenza e al part time secondo i normali criteri di riproporzionamento della retribuzione; detto importo sarà computabile ai soli fini delle basi orarie e giornaliere e degli istituti retributivi indiretti e differiti e non sarà utile alla determinazione del TFR;
3. l'applicazione di quanto previsto ai punti n. 1 e 2 che precedono è espressamente subordinato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2021, di un verbale individuale di transazione generale di ogni e qualsiasi asserita e contestata pretesa che possa trovare origine e/o fondamento nell'Accordo del 3 marzo 2006 e/o nella sua cessazione.

4. Le Parti confermano, infine, che il personale al quale fino al 31 dicembre 2020 si applicava l'accordo sulla ex partecipazione agli utili del 3 marzo 2006 è inserito nelle politiche retributive discrezionali del Gruppo.

L.C.S.

Il Gruppo Generali

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

FNA